



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Responsabile del S.A.D.A.V

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo F.E.S.I. 2019 - istruzioni operative-

Come noto, in data 3 febbraio 2020 è stato stipulato l'Accordo sul Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2019.

Nell'attesa che si definiscano le procedure relative alle previste certificazioni da parte degli Organi di controllo sarà cura delle SS.LL. procedere ad effettuare le operazioni di elaborazione dei dati utili per consentire, non appena questo ufficio fornirà disposizioni, il pagamento delle fattispecie al personale avente diritto.

A tal riguardo si comunica che per la prima volta, a decorrere dall'anno 2019, i dati saranno elaborati attraverso l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dal nuovo sistema di gestione G.U.S Web che, si ricorda, è lo strumento ufficiale di gestione dei servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

Ciò posto, considerato che la disponibilità e la completezza dei dati è condizione necessaria per il buon esito del pagamento di quanto dovuto al personale, si ribadisce che è imprescindibile la completa registrazione sul G.U.S. Web di tutti i servizi resi dai dipendenti interessati nell'anno 2019 nonché la verifica, da parte degli operatori incaricati, della correttezza e puntualità delle validazioni mensili relative alle giornate di presenza. Qualora si riscontrino vuoti di registrazione relativi a periodi lavorativi effettuati si precisa che la validazione di dette giornate grava sempre sulla sede ove è stato espletato il servizio anche se sede diversa da quella di attuale appartenenza. Sarà cura della sede di servizio presso la quale il dipendente era in carico al 31 dicembre 2019 la procedura, rimasta invariata, di inserimento di tutte le spettanze FESI 2019 sul sistema SIGP1.

Per tutte le eventuali esigenze di supporto tecnico sul software G.U.S Web ciascuna sede di servizio potrà rivolgersi al servizio distrettuale di Focal point operativo presso ciascun Provveditorato, ed al servizio nazionale di Focal point operativo presso il Provveditorato di Firenze.

Ciò premesso, al fine di garantire una applicazione uniforme delle fattispecie da riconoscere al personale avente diritto evitando sperequazioni ingiustificate, come di consueto, si ritiene di fornire di seguito le indicazioni operative cui conformarsi.

1. Con riferimento ai servizi riconducibili all'incentivo A1 si rimanda alla consultazione dei servizi elencati nella tabella A, specificando che, come già chiarito nelle precedenti ministeriali, è il posto di servizio che determina l'appartenenza all'incentivo A1. A questo riguardo si è introdotta la differenziazione dell'incentivo sulla base dei turni espletati su articolazioni a tre o quattro quadranti. Si precisa che eventuali prolungamenti di turno nella fascia oraria successiva a quella del turno espletato comportano comunque il pagamento dell'incentivo corrispondente al servizio iniziale programmato ¹;
2. con riferimento alla tabella B si specifica che nell'ambito della colonna "Posto di servizio" "Vigilanza sezione" va ricompreso tutto il personale assegnato²;
3. al personale che presta servizio presso la sala operativa dell'Istituto va corrisposto l'incentivo A1 e il bonus di cui alla tabella B;

¹ Quindi, ad es., un turno 24,00-6,00 con prolungamento fino alle 9,00 è sempre un turno "notturno".

² Compreso i coordinatori.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

4. per i servizi presso il nucleo traduzioni, compresi i nuclei aeroportuali e quelli presenti presso i Palazzi di Giustizia si specifica che l'attribuzione della fattispecie A1 e del "bonus" di cui alla tabella B compete a tutti i servizi di traduzione, vigilanza e piantonamento; non compete tuttavia a quel personale che espleta servizio in ufficio;
5. per i servizi di scorta e tutela, per quelli svolti presso il G.O.M. sede centrale e per gli autisti e corrieri esterni potrà essere corrisposto l'incentivo A1 solo nelle giornate di effettivo servizio operativo: dovrà essere corrisposto invece l'incentivo A2 nelle giornate in cui il servizio è stato svolto in ufficio. Per il personale che presta servizio presso gli uffici, come il punto 4 dovrà essere sempre corrisposto l'incentivo A2;
6. per i servizi svolti presso il Nic, il Nir e il Servizio Cinofili dovrà essere corrisposto sempre l'incentivo A1;
7. ai servizi espletati presso l' U.S.C.T³, gli U.S.T., le C.O.N. e le C.O.R. va corrisposto l'incentivo di cui alla fattispecie A2;
8. con riferimento alla tabella A, "*vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti ed internati*", rientrano nella fattispecie A1 gli addetti al "centralino detenuti" che svolgono tutte le operazioni necessarie a mettere in contatto telefonico i detenuti con i familiari e terze persone; non rientrano, invece, i servizi diversi di centralino degli istituti penitenziari e di tutte le altre articolazioni dell'Amministrazione;
9. Con riferimento alla tabella A, "*vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati*" si precisa che possono essere ricompresi nella fattispecie A1 solo i servizi nei quali è svolta la c.d. censura della corrispondenza (art. 18-ter l. 354/1975).
10. l'incentivo da corrispondere per i servizi svolti presso i Poligoni di Tiro è A2;
11. per i servizi navali l'incentivo A1 compete al personale che espleta la vigilanza degli istituti insulari, ai componenti dell'equipaggio in navigazione ed al personale di custodia dell'unità navale (attività istituzionale di vigilanza al natante quando è agli ormeggi) nonché al Preposto della base navale;
12. al personale delle G.S Fiamme Azzurre, della Banda Musicale, nonché a quello impiegato in uffici collocati in sedi esterne al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, spetta la fattispecie A2;

³ Ufficio Sicurezza Centrale Traduzione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

13. i servizi di reperibilità effettuati a qualsiasi titolo presso tutte le altre strutture, diverse dagli istituti penitenziari, non sono riconducibili alla reperibilità di cui all'incentivo art. 3 - Disagi e rischi - punto B4 dell'Accordo, pertanto non potranno essere remunerati.

Si evidenzia altresì che, avuto riguardo alla tabella B, emerge chiaramente che nel "Posto di Servizio" corrispondente al "Servizio" - riquadro *Matricola dei detenuti ed internati*" - è stato inserito per mero refuso l' "Ufficio Comando" che, come noto, risulta distinto e non ricompreso nell'ufficio matricola; in relazione a ciò, si precisa pertanto che il personale che espleta servizio presso gli uffici comando non è destinatario del bonus.

Per completezza si precisa nuovamente che:

14. in riferimento al *bonus* A3, nel computo vanno ricomprese esclusivamente le presenze effettive effettuate complessivamente nell'anno 2019 indipendentemente dalla circostanza che in qualche mese non si sia raggiunto il tetto minimo delle presenze mensili; vanno invece escluse le assenze intervenute a qualsiasi titolo;
15. le assenze quali il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi di cui all'art 33, comma 3, legge n.104/92, i permessi sindacali su convocazione, le assenze derivanti dagli infortuni sul luogo di lavoro certificate dai presidi ospedalieri di primo soccorso e i congedi per maternità di cui all'art. 16 e all'art. 20, capo III del dlgs n.151/2001, testo unico sulla maternità, concorrono esclusivamente al raggiungimento del limite minimo delle presenze ma non vanno retribuite;
16. nel caso di recupero di riposi settimanali o riposi festivi non fruiti, il recupero-riposo che si usufruirà nello stesso mese non dovrà essere conteggiato nel numero delle presenze mentre dovrà essere conteggiato qualora venga recuperato durante il mese successivo. A tal riguardo si precisa che, come per il punto precedente, il predetto recupero concorrerà esclusivamente al raggiungimento del limite minimo delle presenze ma non dovrà essere retribuito;
17. per quanto riguarda il personale che lavora su cinque giorni settimanali si precisa che il sabato non concorre al raggiungimento del tetto minimo mensile delle presenze mensili;
18. qualora nella stessa giornata vengano svolte attività ascrivibili ad entrambe le fattispecie A1 e A2 può essere corrisposto l'incentivo A1 se l'attività operativa venga svolta per almeno metà del turno;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

19. per coloro che prestano servizio su turni programmati a giorni alterni di almeno 12 ore l'incentivo spetta in misura doppia nelle corrispondenti fasce di appartenenza (mattina e pomeriggio).

Si evidenzia inoltre che per l'anno 2019, diversamente dagli anni precedenti, le risorse di cui all'art 4 - Contrattazione Decentrata - (destinate a compensare il personale impiegato in compiti istituzionali o in compiti che comportano disagi e rischi in riferimento all'art. 34, comma 1, DPR 15 febbraio 1999, n. 82) messe a disposizione, con ministeriale del 19 febbraio 2020, n. 56921, dei diversi Provveditorati Regionali e del Dipartimento non dovranno essere decurtate delle somme occorrenti alla copertura dei *bonus* di cui alla lettere C1, C2 e C3 del punto 4) Responsabilità e Risultato.

Per ultimo si partecipa che gli appartenenti al gruppo operativo mobile dislocati sul territorio nazionale rientrano nella contrattazione decentrata di cui all'art 4 dell'Accordo Nazionale Fesi anno 2019 di questo Dipartimento.

Nel ringraziare per la collaborazione e confidare nella puntuale applicazione sul sistema G.U.S Web delle predette istruzioni operative, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi